

Benzidina solfato

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C12H12N2 xH2SO4	Sali organici	21136-70-9	vedere note	244-236-4

Denominazione

Benzidina solfato

Sinonimi

1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, sulfate; Benzidine sulphate; Solfato di benzidina

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/126918

www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/126918

Utilizzo

Utilizzato: - come intermedio per coloranti azoici - come intermedio per prodotti chimici - come reagente per analisi del sangue - come indurente nell'industria della gomma (ad esempio per poliuretani) e nell'industria della plastica e degli adesivi - per la determinazione dei perossidi nel latte - come reagente nella stampa di sicurezza (reagisce con l'inchiostro cancellato per dare prodotti colorati) - per la determinazione di ioni e composti inorganici - per la determinazione quantitativa della nicotina - come reagente spray per gli zuccheri - per l'analisi dei metalli - come reagente cromogeno per cromatografia - per la determinazione di citocromi batterici - per la determinazione dell'acido naftalensulfonico e detergenti - per la determinazione del cloro o piridine nelle acque potabili - nella determinazione di meta e para cresoli.

Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Industria cartotecnica.	X			
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.	X			
Laboratori di analisi.	X			
Lavorazione della gomma greggia.	X			
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti.	X			
Produzione di coloranti e colori.	X			

Note

L'agente non è compreso nella lista dei composti della Benzidina a cui è stata attribuita la classe 1 di cancerogenicità dalla IARC.

Agente chimico presente nell'elenco dell'Allegato VIII-quinquies del D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.

Art. 72-novies (Divieti) – comma 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.

Art. 72-novies (Divieti) – comma 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato. Per questo agente il limite di concentrazione per l'esenzione è lo 0,1% in peso.

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 29 (1982).

Ultima Modifica

08/06/2020

Stampata da MATline (<https://www.matline.dors.it/matrice>) il 15/02/2025